

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Servizio: Affari Giuridici e Legali

Prot.n.:4784 del 31.05.2011

Riferimento

Oggetto: D.G.R. n. 294 del 02/05/2011 recante "Disposizioni in tema di autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n. 351 del 12/04/2007 e n. 244 del 22/03/2010. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.

A tutti i Comuni d'Abruzzo

LORO SEDI

e, p.c.: Alle Amministrazione Provinciali di:

- L'AQUILA
- PESCARA
- CHIETI
- TERAMO

LORO SEDI

Con D.G.R.n.294 del 02/05/2011, pubblicata sul sito Web della Regione Abruzzo, si è dato attuazione, come è noto, all'art. 6, comma 9, primo periodo, D.Lgs. 3.03.2011 n. 28 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2002/77/CE e 2003/30/CE", disponendosi l'estensione della soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 28/11 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, impianti che sono pertanto esclusi, a far data dal 2 maggio u.s., dall'ambito di applicazione della D.G.R. n. 244 del 22/03/2010.

Con la medesima deliberazione si è inoltre stabilito, in conformità all'art.4, comma 2, lett. e) L.R. 9/08/2006 n. 27 che, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle restrizioni di accesso agli incentivi di cui all'art. 10 D.Lgs.n.28/11, hanno conseguito il titolo abilitativo gli impianti solari fotovoltaici con modelli collocati a terra in aree agricole in relazione ai quali, entro il 29 marzo 2011, sia stata presentata al competente Servizio "Politica Energetica", Qualità dell'Aria, SINA" la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà completa di tutti gli allegati normativamente previsti ai sensi delle DD.GG.RR. n. 351 del 12/04/2007 e n. 244 del 22.03.2010.

Pervengono tuttavia a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti in merito al coordinamento della disciplina regionale dell'autorizzazione generalizzata con la sopravvenuta normativa statale, avuto particolare riguardo alla seconda ipotesi di esclusione dall'applicazione delle restrizioni di accesso agli incentivi prevista dall'art. 10 D.Lgs. n. 28/11 e cioè a quella relativa agli *"Impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (.....) per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Non è chi non veda come la peculiarità dell'istituto dell'autorizzazione generalizzata prevista e disciplinata dalle DD.GG.RR. n 351 del 12/04/2007 e n.244 del 22/03/2010 ponga profili problematici di coordinamento sistematico con la normativa nazionale sopravvenuta, posto che, come già chiarito dalla D.G.R. n.294 del 02/05/2011, si disegna una procedura accelerata e semplificata in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà legittima *ex se* il privato all'installazione degli impianti fotovoltaici in essa considerati in forza dell'assenso rilasciato, *ex ante* ed in via generalizzata, dall'Amministrazione regionale in presenza delle condizioni normativamente previste.

Non essendo tuttavia revocabile in dubbio che la normativa regionale disciplini solo il momento costitutivo (ed integrativo) dell'efficacia del provvedimento autorizzativo ma non quello propulsivo del procedimento (utile, invece, ai fini dell'applicazione dell'art.10, comma 6, D.Lgs. n. 28/11), può ritenersi, in conformità ai principi generali sull'azione amministrativa, che la c.d. fase d'iniziativa del procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione generalizzata si avvii con l'atto propulsivo del soggetto interessato (necessariamente antecedente il deposito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alle DD.GG.RR. n. 351/07 e n.244/10) rilevante per il conseguimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati (cfr. in tal senso anche l'art. 13 D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che devono essere allegati alla dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La data di presentazione della "richiesta per il conseguimento del titolo" di cui all'art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 28/11 deve pertanto essere individuata nella data di presentazione, ad un ente pubblico competente, della prima richiesta utile per l'ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.. che confluiranno nella procedura semplificata regionale a corredo della dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Nel merito delle dichiarazioni già depositate presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA si chiarisce inoltre, in termini generali, che vengono considerate utilmente presentate:

- a) **le dichiarazioni sostitutive di notorietà prive del parere della Sovrintendenza per i Beni archeologici**, posto che tale vincolo assume rilevanza all'avvio dei lavori ed è dunque necessario che il parere favorevole venga prodotto prima di tale fase. **Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà tuttavia essere comunque allegata la**

richiesta del rilascio di detto parere alla Sovrintendenza competente;

- b) **le dichiarazioni, corredate dal “titolo idoneo”, richiamato dall’art. 13, comma 1 lett.c) D.M. 10/09/2010 e concretamente individuato secondo le coordinate di cui alla nota di questa Direzione prot. n.2225 dell’8 marzo 2011 (contratto che conferisca la titolarità di un diritto reale di proprietà sul fondo o altro diritto, reale o di obbligazione, nonché contratto preliminare che tuttavia conferisca al titolare del diritto la disponibilità del bene immobile e l’obbligo o la facoltà di eseguire i lavori per cui si richiede l’autorizzazione), che sia stato stipulato entro il 1 gennaio 2011, potendosi provvedere alla sua registrazione e/o trascrizione entro 30 gg. dal deposito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.**

Per quanto attiene, infine, alle **pratiche c.d. “autosospese”** per effetto di una dichiarazione in tal senso espressa dallo stesso soggetto interessato, è appena il caso di precisare che tale effetto sospensivo non può che essere relativo all’unico termine previsto, dalla normativa regionale in tema di autorizzazione generalizzata, nella disponibilità del richiedente e cioè quello dell’avvio dei lavori oggetto dell’atto di impegno contenuto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Deve invece essere recisamente escluso che l’effetto sospensivo prodotto da detta “autosospensione” si riverberi sul termine di 30 giorni assegnato all’Amministrazione regionale per l’esercizio di quei poteri di controllo e di verifica strumentali all’acquisizione dell’efficacia del titolo stesso, affinché questo, già perfetto in tutti i suoi elementi, possa essere portato ad esecuzione con l’avvio dei lavori.

E’ in ogni caso raccomandabile che i soggetti interessati facciano pervenire al Servizio regionale competente, successivamente alla loro dichiarazione di “autosospensione” una nuova dichiarazione di impegno all’avvio dei lavori entro il nuovo termine stabilito.

Confidando di aver fugato ogni dubbio interpretativo e/o applicativo insorto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/11, si resta comunque a disposizione per ogni occorrenza e si porgono i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
*Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
SINA*

(Dott.ssa Iris FLACCO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Affari Giuridici e Legali

(Avv. Stefania VALERI)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Arch. Antonio SORGI)